

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 425)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa popolare a norma dell'articolo 71, comma secondo, della Costituzione

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 1964

Parificazione e miglioramento
dei trattamenti previdenziali dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per lavoratori dipendenti dell'agricoltura, ai sensi della presente legge, si intendono i braccianti, i salariati, i compartecipanti, i coloni ed i mezzadri impropri comunque denominati, i quali prestano la loro opera retribuita contro corresponsione di salario o partecipazione agli utili o al prodotto, con la sola esclusione dei coloni e mezzadri classici.

Per familiari dei lavoratori di cui al precedente comma, si intendono tutte le persone viventi a carico, secondo le disposizioni vigenti per gli assegni familiari.

Art. 2.

Gli assegni familiari nella misura e con le modalità vigenti per l'agricoltura sono dovuti a tutti i lavoratori di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 3.

L'indennità di disoccupazione è dovuta ai lavoratori di cui all'articolo 1 della presen-

te legge, purchè abbiano effettuato, nel corso dell'annata agraria, almeno 51 giornate lavorative.

Il numero delle giornate indennizzabili ogni anno è uguale alla differenza tra 312 e le giornate lavorative effettuate, con un massimo di 156 giornate indennizzabili.

Art. 4.

L'indennità di malattia è dovuta ai lavoratori di cui all'articolo 1 della presente legge, purchè siano iscritti negli elenchi anagrafici con almeno 51 giornate.

L'indennità giornaliera di malattia è pari al 50 per cento della retribuzione giornaliera.

Ove la durata della malattia si prolunghi oltre il 20° giorno continuativo, la misura dell'indennità è elevata, a decorrere dal 21° giorno, ai due terzi della retribuzione giornaliera. La ricaduta nella stessa malattia o altra conseguenziale, che si verifichi entro 30 giorni dalla data di guarigione della malattia precedente, si considera, a tutti gli effetti, in continuazione di quest'ultima.

Art. 5.

I periodi di astensione dal lavoro, obbligatori e facoltativi, di cui alla legge 26 agosto 1950, n. 860, sono estesi a tutte le lavoratrici indicate nell'articolo 1 della presente legge. I periodi di astensione obbligatoria dal lavoro di cui all'articolo 5 della legge 26 agosto 1950, n. 860, hanno la stessa durata di quelli previsti per le lavoratrici addette all'industria.

Le lavoratrici indicate nell'articolo 1 della presente legge hanno diritto, per tutto il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, ad una indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione giornaliera.

Art. 6.

In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, i lavoratori di cui all'articolo 1 della presente legge, hanno diritto alle stesse prestazioni di natura eco-

nomica, sanitaria e assistenziale previste per gli assicurati di cui al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni.

L'indennità per inabilità temporanea, per infortunio e malattia professionale, decorre a partire dal 1° giorno successivo a quello in cui si è verificato l'evento ed è pari alla misura prevista per i lavoratori dell'industria.

A qualunque ora l'infortunato o il tecnopatico abbia abbandonato il lavoro nel giorno in cui si verifica l'evento, il datore di lavoro è obbligato a pagare la retribuzione nella misura alla quale il prestatore d'opera avrebbe avuto diritto se avesse compiuto il suo orario di lavoro.

Per i casi di inabilità permanente da infortunio sul lavoro il minimo indennizzabile è fissato nella misura dell'11 per cento.

Le retribuzioni annue da prendere a base per il calcolo delle rendite per inabilità permanente e per morte sono computate in relazione a 338 volte le retribuzioni giornaliere.

Art. 7.

La tabella delle malattie professionali per le quali è obbligatoria l'assicurazione, annessa alla legge 21 marzo 1958, n. 312, è sostituita dalla tabella annessa alla presente legge.

Art. 8.

Ai fini della presente legge, la retribuzione giornaliera da prendere a base per il calcolo delle indennità giornaliera di malattia, maternità, infortunio e malattie professionali, è quella, in tutte le sue componenti, prevista, per categoria e qualifica, dai contratti nazionali e, ove esistano, dai contratti provinciali e dai patti integrativi di settore contenenti condizioni di migliore favore, vigenti al verificarsi dell'evento.

I Consigli di amministrazione dell'I.N.A.M. e dell'I.N.A.I.L., su proposta e in accordo con le organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative, per località o per l'intero territorio nazionale, possono stabi-

lire, di anno in anno, retribuzioni convenzionali valevoli ai fini del calcolo delle indennità di cui alla presente legge.

Art. 9.

Alla fine della lettera *b*) del secondo comma dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sostituire il punto con la virgola e aggiungere le seguenti parole:

« con esclusione dei titolari di pensione che prestano opera retribuita alle dipendenze di terzi nel settore agricolo con qualsiasi qualifica ».

Art. 10.

È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

Art. 11.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale di cui al regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, sarà provveduto entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge:

a) all'adeguamento dell'aliquota percentuale sui salari;

b) alla determinazione del contributo a giornata secondo le vigenti norme sull'unificazione dei contributi in agricoltura.

Sono esonerati dal pagamento del contributo determinato in applicazione del presente articolo i coloni e mezzadri in base al disposto del decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142, e i coltivatori diretti che godono all'entrata in vigore della presente legge della sospensione del pagamento dei contributi unificati fino a lire 30.000.

Art. 12.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge, che entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

TABELLA
DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

- 1) Intossicazione da concimi chimici fosforati (perfosfati e scorie Thomas);
- 2) intossicazioni da concimi chimici azotati (nitrato di calcio, di sodio ammoniacale, fosfato biammonico, calciocianamide, ammoniaca);
- 3) intossicazione da concimi chimici potassici (solfato potassico, nitrato potassico, cloruro potassico);
- 4) intossicazione da concimi calcarei (solfato di calcio, ossido di calcio);
- 5) intossicazione da clorurati degli idrocarburi;
- 6) intossicazione da arsenico e suoi composti;
- 7) intossicazione da rame e suoi composti;
- 8) intossicazione da zolfo e suoi composti;
- 9) intossicazione da selenio e suoi composti;
- 10) intossicazione da tallio e suoi composti;
- 11) intossicazione da fluoro e suoi composti;
- 12) intossicazione da mercurio e suoi composti;
- 13) intossicazione da zinco e suoi composti;
- 14) intossicazione da bario e suoi composti;
- 15) intossicazione da fosforo e suoi composti;
- 16) intossicazione da piretro e suoi composti;
- 17) intossicazione da nicotina e suoi composti;
- 18) intossicazione da bromuro di metile;
- 19) intossicazione da ossido di etilene;
- 20) intossicazione da etil-cloridrina;
- 21) intossicazione da acido cianidrico;
- 22) intossicazione da solfuro di carbonio;
- 23) intossicazione da tetracloruro di carbonio;
- 24) intossicazione da fenolo;
- 25) intossicazione da cresolo;
- 26) intossicazione da esaclorocicloesano;
- 27) intossicazione da dicloridifeniltricloroetano;
- 28) intossicazione da toxfene;
- 29) intossicazione da chlordan;
- 30) intossicazione da derivati clorati del benzene (aldrin, dieldrin, endrin, isodrin);
- 31) intossicazione da derivati alogenati di benzolo (pentaclorofenolo, esaclorobenzolo);
- 32) intossicazione da derivati degli eteri dell'acido fosforico (ossietiltetrafosfato);
- 33) malattie oculari da polveri vegetali ed animali;
- 34) malattie della pelle (dermatosi, eczemi, scabbia, da polveri vegetali ed animali);
- 35) malattie delle vie respiratorie (bronchiti, riniti, farangiti, tonsilliti);
- 36) malattie dei porcai;
- 37) malattie reumatiche, artrosi;
- 38) callo suppurato;
- 39) anchilostomiasi;
- 40) afta epizootica;
- 41) aspergillosi;
- 42) actinomicosi;
- 43) anguillulosi;
- 44) ascaridiosi;
- 45) amediasi;
- 46) acariasi;
- 47) echinococcosi;
- 48) tricocefalosi;
- 49) toxoplasmosi;
- 50) micosi;
- 51) morva;
- 52) brucellosi.